



# ISTITUTO ELVETICO DI GARANZIA S.A. COMPAGNIA DI CAUZIONI E FIDEJUSSIONI

**Compagnia avente Certificazione Finale di Rating esterno ed indipendente in base alla Regolamentazione Basilea 2000: A-**  
Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività statutaria ai sensi dell'art. 643 del Codice delle Obbligazioni (FUSC 40-2453 del 22-27.02.2013 n. 7082140) e con capitale sociale di CHF 1.000.000,00 (FUSC 95-6186 del 15-21.05.2013 n. 7194326) interamente versato in denaro depositato presso Istituti di Credito soggetti alla Legge Federale del 08.11.1934 (RS 952.0) ai sensi dell'art. 633 del Codice delle Obbligazioni (RU 1992/733-FF e 1983/1/713) ed in possesso sia dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza statutari dal Regolamento di Attuazione dello Statuto del 05.11.2012, sia dei requisiti di solvibilità per come certificato dal Dipartimento delle Istituzioni Divisione della Giustizia del Distretto di Lugano il 05.02.2013, assoggettata con i criteri ordinari all'I.F.D. ed all'I.C. (DDC 25891 e CSI 273.1.001.1202) per come statuito dal D.F.E. Divisione delle Contribuzioni Ufficio di Tassazione di Bellinzona il 31.01.2013. Certificazione di solvibilità n. 2016005040362 del 19.12.2016 rilasciata dall'Ufficio di Esecuzione di Lugano.

## ATTO DI FIDEJUSSIONE N°

L'Istituto Elvetico di Garanzia S.A. denominato in seguito "la Compagnia", in base alla proposta del Contraente ed alle informazioni del Beneficiario, relativamente ad un nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere, a seguito di approfondita istruttoria effettuata sulla documentazione fornita dal Contraente e dai suoi coobbligati e garanti solidali e sulla ragionevolezza e sostenibilità dell'investimento suindicato oggetto della presente fidejussione semplice, documentazione facente parte integrante e sostanziale del presente atto e che quindi costituisce il presupposto essenziale per la concessione della presente fidejussione, si costituisce fidejussore semplice del Contraente a favore del Beneficiario, alle Condizioni Generali di Garanzia di seguito estese, per il risarcimento delle perdite definitive che gli derivassero dall'inadempimento delle sotto indicate obbligazioni contrattuali relative al nuovo investimento imprenditoriale di natura industriale o commerciale o immobiliare posto in essere o che il Contraente ed il Beneficiario intendono porre in essere.

(Denominazione sociale del Contraente)

(Indirizzo della sede legale o domicilio)

(Partita IVA)

(Denominazione sociale del Beneficiario)

A GARANZIA

(Indirizzo della sede legale o domicilio)

(Partita IVA)

**A GARANZIA dell'inesistenza di vizi occulti e/o difetti di fabbricazione e di esecuzione relativamente al contratto per l'esecuzione di.....stipulato fra le parti in.... il.... del valore economico di € ..... oltre IVA se dovuta -verbale di collaudo redatto il.... - la presente fidejussione è pari al 10% del valore economico del contratto a titolo di WARRANTY BOND.**

**TO GUARANTEE the absence of hidden defects and/or manufacturing and execution defects according to the contract for the execution of.....signed by the parties on.... of the economic value of € ....., plus VAT if due – the present guarantee is 10% of the economic value of the contract in the form of WARRANTY BOND.**

### CONDIZIONI INTEGRATIVE:

**1) il risarcimento al Beneficiario sarà corrisposto A PRIMA RICHIESTA ed ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione dell'atto di liquidazione sottoscritto dal Beneficiario ed inviato a mezzo Raccomandata alla Compagnia, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi dell'art. 1944 Cod. Civ. e senza necessità di alcun preventivo consenso al pagamento da parte del Contraente;**

**2) le obbligazioni a carico del Contraente vengono garantite in via solidale ed indivisibile da Mastinu Paolo, Panetto Mauro, Averdung Sebastian che a tal titolo, quindi quale/i Garante/i Solidale/i, sottoscrive/ono e/o sottoscrivere/anno la presente fidejussione unitamente al Contraente; la mancata sottoscrizione della presente fidejussione da parte del/i suindicato/i Garante/i Solidale/i comporta la nullità della presente fidejussione.**

### SUPPLEMENTARY CONDITIONS:

(Oggetto della fidejussione)

**1) Compensation will be fulfilled by the Company UPON FIRST WRITTEN REQUEST within 15 days from receiving the liquidation act signed by the Beneficiary and sent to the Company address by registered mail with delivery confirmation, indicating the Beneficiary's IBAN and BIC/SWIFT codes where to execute the payment, without need of any precautionary payment agreement by the Contractor with a waiver of the benefit of prior enforcement under Art. 1944 Cod. Civ.**

**FACSIMILE**

**2) The obligations of the contractor are jointly and severally guaranteed by Mastinu Paolo, Panetto Mauro, Averdung Sebastian who in this capacity, and therefore as joint and several guarantors, sign this guarantee alongside with the contractor; failure to sign this guarantee from the joint and several guarantors shall render this guarantee null and void.**

- art. 9 "Sussistenza di altre garanzie" - esistenza di altre garanzie personali e reali sulla presente fidejussione;  
- art. 10 "Condizioni sospensive" - art. 2: inefficacia della fidejussione per omessa trasmissione della documentazione contrattuale sottoscritta; - art. 3: inefficacia della fidejussione - omessa prestazione delle idonee garanzie ipotecarie da parte del Contraente;  
- art. 11 "Esonero da responsabilità, spese, delimitazioni varie" - art. 1: verifica e riconoscimento della validità della fidejussione - esclusione di responsabilità e di rimborsi; - art. 3: rinuncia del Beneficiario a preventivi pagamenti (art.119 L.F. art. 166 bis, ter e quater, 642, 648 c.p.c.) in caso di assoggettamento del Contraente a procedure concorsuali o simili; - art. 4: sospensione dell'efficacia della fidejussione in caso di controversie; - art. 7: risoluzione di diritto della fidejussione e penale; - art. 8: violazione dell'obbligo del principio di buona fede - inefficacia ex tunc della fidejussione (art. 1375 c.c.); - art. 9: clausola risolutiva espressa - mancata sottoscrizione della fidejussione da parte dei coobbligati/garanti solidali;  
- art. 13 "Trasparenza"; - art. 1: ricezione e piena comprensione dell'allegato Avviso sulla trasparenza e buona fede contrattuale mod. 027/PR/23; - art. 3: adesione integrale ed incondizionata alle Condizioni Generali di Garanzia;  
- art. 15 "Riferimenti alle norme di legge, giurisdizione, foro competente" - art. 1: Legge Italiana e competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma (artt. 28 e 29 c.p.c.); - art. 2: recesso dalla fidejussione.

IL CONTRAENTE E IL GARANTE SOLIDALE

IL BENEFICIARIO

Per quietanza di:

L'ESATTORE

quale corrispettivo per il periodo di garanzia sopra indicato e per la consulenza aziendale erogata.

Chiasso,



Sede legale in Chiasso, Svizzera, 6830, Via Livio, 14 - Palazzo Grassi - Segreteria: tel. 0041.912103290 - fax 0041.912103296 - segreteria@istitutoelveticodigaranzia.ch  
Servizio Commerciale: tel. 0041.912103291 - commerciale@istitutoelveticodigaranzia.ch - Ufficio Rischio: tel. 0041.912103292 - rischi@istitutoelveticodigaranzia.ch  
Servizio Liquidazioni e Risarcimenti: tel. 0041.912103293 - liquidazioni@istitutoelveticodigaranzia.ch - Servizio Contabilità: tel. 0041.912103294 - fax 0041.912103297  
contabilita@istitutoelveticodigaranzia.ch - Ufficio Legale: tel. 0041.912103295 - legale@istitutoelveticodigaranzia.ch - Iscrizione al Registro di Commercio del Cantone Ticino: CH-501.3.017.066-5 - Capitale Sociale Franchi Svizzeri 1.000.000,00 Interamente versato - Fondo Rischio su Crediti Euro 12.317.483,50 - Identificazione IDI: CHE-174.771.881  
Uffici di Rappresentanza ed Uffici Studi in: Lugano, Varsavia, Amsterdam, Praga, Hannover, Vienna, Londra, Parigi, Nantes, Lione, Dusseldorf, Bucarest, Nicosia, Kampala.